



## **ALLEGATO N. 1**

### **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL C.D. "BONUS" E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE.**

#### **CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI.**

#### **Art. 1 COMPOSIZIONE**

Come da Legge n. 107/15, art. 1 comma 129, che innova l'articolo 11 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

“Art. 11. -- (Comitato per la valutazione dei docenti). Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b).... un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale (*Omissis*).”

#### **Art. 2 MANDATO ISTITUZIONALE**

La legge n. 107/2015 istituisce il Comitato con il compito istituzionale di individuare i criteri per la attribuzione del merito ai Docenti, come da art. 1 c. 129: “*Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:*

- a) *della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;*
- b) *dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;*
- c) *delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.*

Tali criteri sono oggetto di revisione nel corso del triennio in caso di richiesta di revisione da parte del D.S. e/o della metà più uno dei componenti del Comitato stesso.

#### **Art. 3 CONVOCAZIONE**

Il Comitato di Valutazione viene convocato con atto formale del Dirigente scolastico, che lo presiede, almeno 5 giorni prima della data individuata, salvo casi d'urgenza in cui la convocazione può essere fatta con preavviso di 1 giorno, con l'indicazione dell'o.d.g., sentito il componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale. Le riunioni vengono verbalizzate.

#### **Art. 4 VALIDITÀ DELLE SESSIONI DI LAVORO**

Le sessioni di lavoro del C.d.V., organo non perfetto, sono valide con la presenza della maggioranza dei membri di diritto; le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. Nelle votazioni non è ammessa l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le modalità di espressione del voto (palese o segreto) vengono definite, preventivamente, di volta in volta in relazione all'oggetto della votazione.



## Art. 5 SURROGHE E SOSTITUZIONI

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del C.d.V., ci si atterrà alle eventuali note esplicative del M.I.U.R., fatto salvo il principio della legittimità delle elezioni da parte degli organismi preposti, come da Legge n. 107/15, art. 1, comma 129 e della legittimità di riunioni la cui validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto.

## Art. 6 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE

Il C.d.V. definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato normativo, del PTOF, del PdM e del RAV di Istituto. I criteri sono rivedibili su richiesta motivata del D.S. e/o della maggioranza dei membri validamente eletti nel Comitato (v. art. 2).

Il Comitato di valutazione, nella definizione dei criteri per la valorizzazione del merito, fa riferimento:

- al principio di ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che contribuiscono al piano di sviluppo/miglioramento dell'offerta formativa alla luce del piano di miglioramento;
- alla positiva ricaduta nell'Istituto delle pratiche professionali.

Il Comitato di valutazione fa riferimento, altresì, ai seguenti principi ispiratori:

- **Trasparenza.** Viene intesa come accessibilità a tutte le fasi del procedimento, anche attraverso lo strumento della pubblicazione di tutte le informazioni sul sito della scuola, nel rispetto delle norme poste a tutela della privacy.
- **Oggettività e differenziazione della valutazione:** la valutazione è collegata ad indicatori di performance ben definiti, stringenti, puntuali, rilevabili, misurabili, valutabili, dunque oggettivi e pubblici, formulati dal Comitato di valutazione. Dovranno collegarsi ad evidenze oggettive, documentate e documentabili dal Docente stesso.

Il Bonus è **annuale**, pertanto:

- ✓ prende in considerazione le prestazioni dell'anno scolastico in corso;
- ✓ fa riferimento alle evidenze dell'anno scolastico in corso;
- ✓ il bonus è destinato a valorizzare il personale Docente di ruolo con posizione giuridica di cui all'art. 1, comma 128, della L. 107/2015;
- ✓ la percentuale minima a cui destinare il "bonus" deve risultare non inferiore al 25% del numero totale dei Docenti di ruolo presenti nell'Istituto, con posizione giuridica di cui all'art. 1, comma 128, della L. 107/2015. A tale numero di Docenti beneficiari va aggiunta la figura del Coordinatore e/o Fiduciario del plesso della sede staccata dell'Istituto, che sarà destinatario di una percentuale pari al 10% dell'importo totale della risorsa assegnata per "il bonus", per come concordato in sede di contrattazione di Istituto.
- ✓ Il Comitato di valutazione delibera i criteri di attribuzione del "bonus" tenuto conto di quanto concordato con la RSU in sede di contrattazione di Istituto, alla luce delle novità introdotte dall'art. 22 del nuovo CCNL del Comparto Scuola relativo al triennio 2016-2018. L'accordo con la RSU di Istituto, relativo al corrente anno scolastico, prevede che, **al netto della percentuale del 10% da destinare al Docente che ha svolto la funzione e/o il ruolo di Coordinatore e/o Fiduciario del plesso della sede staccata della scuola**, la restante somma assegnata all'Istituto venga distribuita attraverso una ripartizione in fasce del numero dei Docenti beneficiari. E precisamente secondo la seguente suddivisione: **il 45%** del bonus ai primi 7 Docenti meglio graduati, **il 35%** ai Docenti gra-



duati dalla posizione n° 8 alla posizione n° 14 e il restante **20%** ai Docenti collocati dalla posizione n° 15 alla posizione n° 21. Nel caso di parità di punteggio, come deliberato dal Comitato, sono adottati i seguenti criteri: l'importo spettante ai beneficiari classificatisi ex aequo e ricadenti in due diverse fasce di merito verrà calcolato in base alla media aritmetica degli importi dovuti a ciascuna unità della rispettiva fascia di appartenenza. In caso di più Docenti classificatisi a parità di punteggio nella posizione n° 21, il numero dei beneficiari posizionati in terza fascia aumenterà di un numero di Docenti corrispondente, con conseguente diminuzione degli importi spettanti agli appartenenti alla suddetta terza fascia.

### **Precondizioni/Requisiti di accesso alla valutazione sono:**

- ✓ Personale Docente di ruolo con posizione giuridica di cui all'art. 1, comma 128, della L. n. 107/2015.
- ✓ Presentazione di apposita istanza, di scheda per la valorizzazione del merito, di portfolio del docente, su appositi modelli di partecipazione alla procedura valutativa, predisposti dall'Istituzione Scolastica.
- ✓ Assenza di sanzioni disciplinari nell'anno in corso.
  - Il/la docente può presentare domanda anche qualora sia stato destinatario/a di sanzione disciplinare purché, entro il 30/06 dell'anno di riferimento, dimostri di aver prodotto ricorso avverso la sanzione, salvo diritto di rivalsa in caso di rigetto dello stesso. Nel caso di procedimenti disciplinari ancora pendenti il/la Docente può presentare istanza, in attesa della definizione del procedimento, salvo il diritto di rivalsa in caso di sanzione diventata definitiva.
- ✓ Non aver effettuato più di **trenta (30) giorni** di assenza nell'anno scolastico in corso.
  - Sono esclusi dal computo dei giorni di assenza quelli effettuati per la partecipazione a incontri/convegni/corsi di formazione, ecc. ai quali il/la Docente ha partecipato per incarico della scuola, motivi di servizio o per cui era riconosciuto l'esonero ministeriale dal servizio. Per il computo dei giorni di assenza si prende in considerazione il periodo che va dal giorno di inizio al giorno conclusivo delle attività didattiche, annualmente definiti dal calendario scolastico regionale e nazionale (01 settembre - 30 giugno).
- ✓ Il Comitato di Valutazione, in sede di individuazione dei criteri, tiene conto dei seguenti vincoli:
  - a) non è consentito distribuire alla generalità dei Docenti il compenso accessorio per merito, con modalità "a pioggia" o sulla base di automatismi, in quanto ciò è fonte di responsabilità per danno erariale anche per chi vi ha concorso;
  - b) la distribuzione del compenso per merito non potrà interessare meno del 25% della totalità dei Docenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione scolastica;
  - c) nella valutazione della *performance* individuale dei Docenti non sono considerati né i periodi di congedo per maternità e paternità, né i periodi di congedo parentale.
- ✓ Il dirigente scolastico, in difetto di istanze, si riserva di assegnare comunque il bonus ad almeno il 10% del Personale avente diritto
- ✓ La mancanza di uno o più requisiti/precondizioni tra quelli prima indicati è motivo di esclusione dalla procedura valutativa.

I Docenti presenteranno la loro candidatura mediante una scheda personale contenente un modello fornito dalla Scuola, con la quale chiederanno la valutazione e valorizzazione del merito con riferimento al contributo da essi dato al miglioramento dei processi educativi e formativi. I Docenti sottoporranno tale scheda, corredata da un sintetico curriculum vitae contenente l'elencazione delle attività e delle esperien-



ze effettuate nel corso dell'anno scolastico, all'attenzione del dirigente scolastico che valuterà il merito in base ai criteri deliberati dal Comitato di Valutazione.

Nulla potrà essere imputato alla Scuola, nel caso di esclusione dalla procedura e/o di mancata attribuzione del bonus per istanze presentate oltre il termine stabilito con circolare del Dirigente Scolastico (farà fede la data di ricezione al protocollo della scuola) o compilate utilizzando modelli diversi da quelli forniti dalla scuola medesima o, ancora, redatte dal/dalla Docente in forma incompleta, parziale o lacunosa, in una o più parti dei modelli sopra richiamati. Tanto l'istanza quanto la scheda devono essere firmate in ogni pagina, pena esclusione dalla procedura.

## **Art. 7 RACCOLTA DATI**

La raccolta degli elementi valutativi deve comunque ritenere opportuna, poiché in base ai dati declinati nell'apposita scheda condivisa col D.S. è possibile aggiornare anno per anno lo status dei Docenti rispetto al merito.

Al riguardo si rammenta:

- che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico;
- che le dichiarazioni rese debbono essere documentabili, verificabili e supportate da evidenze e documenti che tali dichiarazioni non escludono, anzi casomai indirizzano, il controllo del D.S., cui spetta l'attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato di valutazione;
- che alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del D.S., in termini di attribuzione, alla luce della loro documentabilità e/o delle osservazioni del D.S.
- 

## **Art. 8 REVISIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del D.S. e/o della maggioranza dei membri facenti parte del C.d.V.

Il presente Regolamento, approvato nella seduta del C.d.V. del 25.07.2019, viene pubblicato all'Albo sul sito [www.ipsiasiderno.it](http://www.ipsiasiderno.it)